

Il sistema informativo lavoro in Italia

Linea Benchmarking nazionale e internazionale
Direzione Studi e Ricerche

Agosto 2019

INDICE

LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26	3
MODIFICHE AL DL 28 GENNAIO 2019, N. 4	5
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 28 GIUGNO 2019, N. 74	6
IL SISTEMA INFORMATIVO NEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015 N. 150	7

LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26¹

L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro del **Sistema informativo del Reddito di cittadinanza**. Nell'ambito di tale sistema operano due Piattaforme digitali dedicate al RdC, una presso l'**ANPAL**, per il coordinamento dei Centri per l'impiego, e l'altra presso il **Ministero del lavoro**, per il coordinamento dei Comuni. Tali Piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle Amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con Decreto del Ministro del lavoro, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4/19, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.

La Piattaforma digitale del RdC per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, costituisce elemento del Sistema informativo unitario dei Servizi per il lavoro, come indicato dal **DLgs n. 150/15²**.

Le **Regioni** dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le due piattaforme digitali dedicate al RdC, le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa.

In tale ambito, l'**INPS** mette a disposizione del Sistema informativo del RdC, secondo termini e modalità definiti con il Decreto MLPS sopra citato, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del RdC, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del RdC necessaria alla attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Mediante le due Piattaforme (presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro), sono rese disponibili, rispettivamente, ai Centri per l'impiego e ai Comuni (che si coordinano a livello di

¹ "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=271e33f1-e331-4117-a5d0-b512afbc3f45&title=scheda>

² "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183".

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8e324a13-5108-427a-be36-cf7dea771eb3&title=scheda>

ambito territoriale), tali informazioni relativamente ai beneficiari del RdC residenti nei territori di competenza.

Le due Piattaforme costituiscono il portale delle comunicazioni tra i Centri per l'impiego, i soggetti accreditati dei Servizi per il lavoro, i Comuni (che si coordinano a livello di ambito territoriale), l'ANPAL, il Ministero del lavoro e l'INPS, secondo termini e modalità definiti con il Decreto MLPS sopra citato. In particolare, sono comunicati dai Servizi competenti mediante le piattaforme del RdC:

- a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;
- b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
- c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della loro irrogazione;
- d) l'esito delle verifiche da parte dei Comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilità;
- e) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei Comuni;
- f) ogni altra informazione, individuata con il Decreto MLPS sopra citato, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale.

Le due Piattaforme rappresentano inoltre uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale, secondo termini e modalità definiti con il Decreto MLPS sopra citato. In particolare, esse dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:

- a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei Comuni ai Centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
- b) comunicazione da parte dei Comuni ai Centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati, nonché quelle sui beneficiari del RdC coinvolti;
- c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei Centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;
- d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del Centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di Finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del RdC, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria. Per tali finalità, la Guardia di Finanza accede al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), previsto dal DLgs n. 147/17.

Le attività descritte sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro, dall'ANPAL, dai Centri per l'impiego, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Comuni e dalle altre Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di attuare il RdC anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il **Ministero del lavoro** può avvalersi di Enti controllati o vigilati da parte di Amministrazioni dello Stato o di società *in house*, previa Convenzione approvata con Decreto del Ministro del lavoro.

MODIFICHE AL DL 28 GENNAIO 2019, N. 4

Si segnala il **Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge, con modificazioni, n. 58 del 28 giugno 2019**³ “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, che all’art. 39, introduce correzioni al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4. All'articolo 6, comma 8, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'**ANPAL**, previa convenzione approvata con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di società *in-house* al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”. Il comma 8 dell’art. 6, così modificato, dispone quanto segue: “Al fine di attuare il RdC anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'**ANPAL**, previa convenzione approvata con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di società *in-house* al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”.

Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 1 del DL n. 4/19, l'**ANPAL** è chiamata, tra l’altro, a dare attuazione a una parte del RdC e del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, in quanto ha anche il compito di istituire una Piattaforma digitale

³ <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=367f70b7-388c-4a28-b98d-e9f8cd258e09&title=scheda>

per il coordinamento dei CPI e per consentire l'attivazione e la gestione del Patto per il lavoro. Con **Delibera ANPAL del 14 giugno 2019, n. 8⁴**, (relativa alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2019), si dispone quindi di dare mandato al Direttore Generale di prendere contatti con Invitalia per un preventivo dei costi di un piano di sviluppo online per l'accompagnamento continuo al percorso personalizzato finalizzato all'inserimento lavorativo e per l'incontro domanda/offerta self-service, avviando un negoziato per la stipula della convenzione entro il termine di 10 giorni.

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 28 GIUGNO 2019, N. 74

Il Decreto di cui si tratta è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2019 e riguarda l'adozione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, che costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del RdC. Con riferimento al sistema informativo, al punto 1 dell'Allegato A del DM citato ("Premessa"), viene detto che il RdC è un'importante occasione di rilancio e innovazione dei CPI, favorendo il passaggio a politiche attive del lavoro 4.0. Di conseguenza, un ruolo chiave viene attribuito alla dimensione digitale e all'utilizzo dei *big.smart* e *fast data*, secondo la logica dell'*actionable intelligence*, basata su un'informazione analizzata, accurata e significativa. Il punto 3 dell'allegato A del Decreto sopra indicato ("Le azioni di sistema a livello centrale"), prevede poi che il Ministero del Lavoro ed **ANPAL**, anche per il tramite di **ANPAL Servizi**, realizza specifiche azioni di sistema nazionali e di assistenza tecnica territoriale, con particolare riguardo al rafforzamento dei Servizi per il lavoro, assieme alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, tra cui:

- sviluppo di sistemi tecnologici e informatici per il supporto alle metodologie di presa in carico ed attivazione;
- sviluppo di sistemi tecnologici e informatici per lo scambio in tempo reale dei dati tra tutti i soggetti coinvolti (CPI, Comuni, Regioni, Stato);
- assistenza per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso i sistemi informatici.

Il successivo punto 8 sempre dell'allegato A, dedicato ai Sistemi informativi, sottolinea infine che la piena funzionalità degli stessi costituisce un requisito essenziale per lo sviluppo della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, in particolare per un corretto funzionamento del RdC. Viene sottolineato che l'implementazione delle infrastrutture tecnologiche deve avvenire in coerenza con i sistemi informativi regionali e con il Sistema Informativo Unitario (SIU) delle politiche del lavoro, assicurando l'interoperabilità e il dialogo delle banche dati in cooperazione applicativa. Pertanto, il Ministero del Lavoro, le Regioni e l'**ANPAL** devono adoperarsi per stabilire una tempistica sostenibile ai fini dell'eventuale adeguamento dei sistemi informativi a livello regionale.

⁴ <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=03773502-4d35-4c6a-81e2-ae58d2b1e9e&title=scheda>

IL SISTEMA INFORMATIVO NEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015 N. 150

L'articolo 13, non abrogato e integrato alla lettera d-bis sotto citata, relativo al **Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro**, prevede che, in attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'**ANPAL** realizza, **in cooperazione** con il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'INAPP, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Costituiscono elementi del Sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

- a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
- b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
- c) i dati relativi alla gestione dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale;
- d) il sistema informativo della formazione professionale;
- d-bis)** la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, prevista dalla **Legge n. 26/19**.

Al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche, e alle dichiarazioni ed alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, nonché gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università.

Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori viene definito dall'**ANPAL**, unitamente alle modalità di interconnessione tra i Centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, sono comunicate per via telematica all'**ANPAL** che le mette a disposizione dei Centri per l'impiego, del Ministero del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'**ANPAL** definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti

interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Per monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita dai percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici. Il Sistema informativo unitario viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con Fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione europea.

L'art 14, relativo al fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi, dispone che le informazioni del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, dell'INAPP, delle Regioni e Province autonome, nonché dei Centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Il **Ministero del lavoro** accede al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro istituito presso l'ANPAL, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'ANPAL.

L'art. 16, rubricato Monitoraggio e valutazione, prevede che **ANPAL** svolga attività di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i Servizi per il lavoro nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. A fini di monitoraggio e valutazione il **Ministero del lavoro** ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall'ANPAL. Per le medesime finalità **ANPAL** mette a disposizione dell'INAPP i dati di monitoraggio di cui sopra, nonché l'intera base dati del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro.